

- (6) Il regolamento (CE) n. 853/2004 esclude dal suo ambito di applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche. Limitare tale disposizione alle carni fresche comporterebbe un onere aggiuntivo per i piccoli produttori. Il regolamento (UE) n. 1079/2013 prevede pertanto una deroga all'applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di tali prodotti a determinate condizioni, senza limitarla alle carni fresche. Tale esclusione andrebbe mantenuta durante l'ulteriore periodo transitorio previsto dal presente regolamento, mentre viene valutata la possibilità di applicare una deroga permanente.
- (7) I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 stabiliscono determinate norme per l'importazione di prodotti di origine animale e di prodotti composti nell'Unione. Il regolamento (UE) n. 1079/2013 contiene disposizioni transitorie che derogano ad alcune di tali norme per determinati prodotti composti, per i quali le condizioni sanitarie per l'importazione nell'Unione non sono ancora state stabilite a livello dell'Unione, ad esempio per i prodotti composti diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione ⁽¹⁾.
- (8) Una proposta della Commissione di un regolamento sui controlli ufficiali nella filiera agroalimentare sta per essere adottata nell'ambito della procedura legislativa ordinaria. Una volta adottato e applicabile, tale regolamento costituirà la base giuridica per un approccio al controllo dei prodotti composti all'importazione adeguato al rischio. È necessario prevedere deroghe da applicarsi per un ulteriore periodo transitorio di quattro anni, al termine del quale il nuovo regolamento dovrebbe diventare applicabile.
- (9) I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 consentono l'importazione di alimenti di origine animale provenienti da stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non prevede requisiti specifici, a meno che non siano stati stabiliti un elenco armonizzato di paesi terzi autorizzati e un modello comune di certificato di importazione. Occorre più tempo per procedere alla consultazione dei portatori di interessi e delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, tenendo conto dell'eventuale impatto che la compilazione dell'elenco e la definizione del modello di certificato di importazione potrebbero avere sull'importazione dei suddetti alimenti.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 per un periodo transitorio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Deroga relativa alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi

In deroga all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, le disposizioni di detto regolamento non si applicano alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

Articolo 3

Deroga relativa alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni di prodotti di origine animale e di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale

1. L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica alle importazioni di prodotti di origine animale per i quali non sono state stabilite prescrizioni in materia di sanità pubblica armonizzate applicabili alle importazioni.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1).

